

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA GESTIONE CENTRI PRODUZIONE FAUNA SELVATICA "SAN VITO IN MONTE" LOC.TA' PATERNA, COMUNE DI SAN VENANZO (TR) E "TORRE CERTALTA" LOC.TA' TORRE CERTALTA, COMUNE DI UMBERTIDE (PG) ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANGIMI PER ALLEVAMENTO FAUNA SELVATICA

Art. 1

Disposizioni generali

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture che l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria vorrà di volta in volta eseguire; per queste ultime, saranno stabilite le modalità, e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per le singole forniture.

Art. 2

Oggetto e durata dell'accordo quadro

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture meglio specificate negli articoli a seguire.

Il presente Accordo quadro ha durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. L'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità delle forniture, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria potrà affidare le singole forniture.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell' "Elenco prezzi posto a base di gara" di cui al successivo art. 6.

Art. 3

Valore massimo stimato dell'accordo quadro

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 213.750,00 (€ duecentotredicimilasettecentocinquanta/00) oltre IVA, sulla base di prezzi indicati al successivo art. 6 "Elenco prezzi a base di gara" di cui:

COMPARTIMENTO 5**Vicolo delle Pertiche B snc - 05018 ORVIETO (TR) - Tel. 0763-968031 - Fax: 0763-968037**

- € 171.000,00 (€ centosettantunomila/00) oltre IVA quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidate le forniture contabilizzate secondo l'“Elenco prezzi a base di gara”;

Sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui al successivo art. 6, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

I prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Art. 4***Oggetto della fornitura***

Il presente capitolato disciplina la fornitura di mangimi per allevamento fauna selvatica.

Art. 5***Modalità di espletamento della fornitura***

La gestione della fornitura si articola nel seguente modo:

Le quantità (indicative) sono riportate nelle tabelle che seguono di cui la n. 1 è riferita al centro “San Vito in Monte” e la n. 2 al centro “Torre Certalta”:

TABELLA N. 1

N. Ordine	Descrizione	Quantità presunta (quintali)
1	Mangime vegetale per fagiani riproduttori con proteina contenuta tra 17,5% e 19,5% - Sbriciolato o in pallet - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	130
2	Mangime per svezzamento fagiani - Prima fase (da 1 a 30 gg) - sbriciolato fine con proteina non inferiore al 27% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	65
3	Mangime vegetale per fagiani - Primo periodo (da 8 a 30 gg.) - sbriciolato fine - con proteina compresa tra il 24% ed il 26% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	200
4	Mangime vegetale per fagiani - Secondo periodo (da 30 a 80 gg.) - sbriciolato medio o pallet 2 mm - proteina compresa tra 20% e 22% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	470
5	Mangime vegetale per fagiani - Terzo periodo (> 80 gg.) - sbriciolato o pallet - proteina non inferiore al 19,0% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	550
6	Mangime vegetale per fagiani - Mantenimento - sbriciolato o pallet - proteina non inferiore al 17% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	65
7	Mangime vegetale per fagiani - Composto da miscela di cereali con aggiunta di integrazione minerale vitaminica su supporto con proteine non inferiori al 15%	400
8	Seme di girasole parzialmente decorticato	200
9	Mangime per Lepri con proteina compresa tra il 15% e il 17% - Dovranno essere indicati le integrazioni ed i grassi	300

TABELLA N. 2

COMPARTIMENTO 5**Vicolo delle Pertiche B snc - 05018 ORVIETO (TR) - Tel. 0763-968031 - Fax: 0763-968037**

N. Ordine	Descrizione	Quantità presunta (quintali)
1	Mangime vegetale per starni riproduttori con proteina contenuta tra 17,5% e 19,5% - Sbriciolato o in pallet - Dovrà essere indicata la quantità di aminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	60
2	Mangime per svezzamento starni - Prima fase (da 1 a 30 gg) - sbriciolato fine - con proteina non inferiore al 27% - Dovrà essere indicata la quantità di aminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	40
3	Mangime vegetale per starni - Primo periodo (da 8 a 30 gg.) - sbriciolato fine - con proteina compresa tra il 24% ed il 26% - Dovrà essere indicata la quantità di aminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	320
4	Mangime vegetale per starni - Secondo periodo (da 30 a 80 gg.) - sbriciolato medio o pallet 2 mm - proteina compresa tra 20% e 22% - Dovrà essere indicata la quantità di aminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	120
5	Mangime vegetale per starni - Mantenimento - sbriciolato o pallet - proteina non inferiore al 17% - Dovrà essere indicata la quantità di aminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	160
6	Mangime per Lepri con proteina compresa tra il 15% e il 17% - Dovranno essere indicati le integrazioni ed i grassi	300

La merce dovrà essere fornita in sacchi da 25 kg.

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione delle forniture indicativamente con ricorrenza mensile.

Le forniture riguardanti la tabella 1 dovranno essere consegnate presso il centro "San Vito in Monte" Loc.tà Paterna Comune di San Venanzo (TR), mentre le forniture riguardanti la tabella 2 dovranno essere consegnate presso il centro "Torre Certalta" Loc.tà Torre Certalta Comune di Umbertide (PG).

Le forniture dovranno essere consegnate entro 10 giorni dal ricevimento dei relativi ordini, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Le conseguenti fatturazioni elettroniche (ed altre eventuali comunicazioni), dovranno essere emesse a carico dell'A.Fo.R. Compartimento 5 per ciò che riguarda il centro "San Vito in Monte" e A.Fo.R. Compartimento 1 per ciò che riguarda il centro "Torre Certalta".

Art. 6***Elenco prezzi a base di gara***

I prezzi di seguito indicati sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto dall'appaltatore in sede di procedura di gara.

Descrizione	Prezzo €/quintale (IVA esclusa)
Mangime vegetale per fagiani/starni riproduttori con proteina contenuta tra 17,5% e 19,5% - Sbriciolato o in pallet - Dovrà essere indicata la quantità di aminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	50,00
Mangime per svezzamento fagiani/starni - Prima fase (da 1 a 30 gg) - sbriciolato fine con proteina non inferiore al 27% - Dovrà essere indicata la quantità di aminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	65,00
Mangime vegetale per fagiani/starni - Primo periodo	55,00

COMPARTIMENTO 5

Vicolo delle Pertiche B snc - 05018 ORVIETO (TR) - Tel. 0763-968031 - Fax: 0763-968037

(da 8 a 30 gg.) - sbriciolato fine - con proteina compresa tra il 24% ed il 26% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	
Mangime vegetale per fagiani/starne - Secondo periodo (da 30 a 80 gg.) - sbriciolato medio o pallet 2 mm - proteina compresa tra 20% e 22% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	55,00
Mangime vegetale per fagiani - Terzo periodo (> 80 gg.) - sbriciolato o pallet - proteina non inferiore al 19,0% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	50,00
Mangime vegetale per fagiani/starne - Mantenimento - sbriciolato o pallet - proteina non inferiore al 17% - Dovrà essere indicata la quantità di amminoacidi solforati contenuti, altre integrazioni e grassi	45,00
Mangime vegetale per fagiani - Composto da miscela di cereali con aggiunta di integrazione minerale vitaminica su supporto con proteine non inferiori al 15%	45,00
Seme di girasole parzialmente decorticato	70,00
Mangime per Lepri con proteina compresa tra il 15% e il 17% - Dovranno essere indicati le integrazioni ed i grassi	40,00

Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della fornitura (costi di trasporto, imballo, scarico all'interno dei magazzini, ecc.).

I prezzi offerti dall'appaltatore di cui al suddetto elenco in sede di gara, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.

Art. 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro, con riferimento al punto 10 lettera "e" delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

COMPARTIMENTO 5

Vicolo delle Pertiche B snc - 05018 ORVIETO (TR) - Tel. 0763-968031 - Fax: 0763-968037

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 10

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 11

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 12

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 13***Risoluzione dell'accordo quadro***

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura o difforme modalità di espletamento della fornitura da come indicato nell'art. 5 del presente Capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

Art. 14***Recesso***

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.

Art. 15***Pagamento delle fatture***

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio:

- JB3ETL per ciò che riguarda il centro “San Vito in Monte”;
- L6XUGB per ciò che riguarda il centro “Torre Certalta”.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità delle forniture. L'accertamento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla esecuzione delle forniture.

Art. 15-bis

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 16

Revisione prezzi delle forniture

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora, durante l'esecuzione contrattuale, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, l'appaltatore dovrà formalizzare tramite PEC indirizzata al RUP apposita istanza di revisione.

COMPARTIMENTO 5**Vicolo delle Pertiche B snc - 05018 ORVIETO (TR) - Tel. 0763-968031 - Fax: 0763-968037**

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

È comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di gara, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma.

Art. 17***Nuove convenzioni Consip***

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 18***Proroga contrattuale***

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 19***Garanzia definitiva***

La Ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% del valore dell'accordo quadro. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

COMPARTIMENTO 5

Vicolo delle Pertiche B snc - 05018 ORVIETO (TR) - Tel. 0763-968031 - Fax: 0763-968037

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Agenzia Forestale Regionale che aggiudicherà l'appalto di fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità.

Art. 20

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 21

***Divieto di cessione dell'accordo quadro.
Cessione dei crediti. Subappalto***

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata all'Ente e dal medesimo accettata.

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'AFoR al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

È ammesso il subappalto disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021, e purché l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 22

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia.

Art. 23

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice

di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento dell’Ente recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con Decreto Amministratore Unico n.34 del 31/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: <https://oldsite.it/aforumbria/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di.html>.

Art. 24

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria.

Art. 25

Privacy

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it, tel. 075 51 45 711, mail info@afor.umbria.it, fax 075 500 80 20;
- b) Ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Titolare ha nominato la Fondazione Logos P.A. quale Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO), nella persona dell’Avv. Roberto Mastrofini ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail_privacy@afor.umbria.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, c. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA – Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 – Fax 075.5008020

pec: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 – Perugia COMP. 2 Città di Castello – Gubbio

COMP. 3 Valtopina – Spoleto COMP. 4 Norcia – Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

COMPARTIMENTO 5

Vicolo delle Pertiche B snc - 05018 ORVIETO (TR) - Tel. 0763-968031 - Fax: 0763-968037

Art. 26

Responsabile del Procedimento

Ai fine della presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Andrea Marchesini.